



Iren S.p.A. - www.gruppoiren.it
irensa@pec.gruppoiren.it
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00
Registro Imprese di Reggio Emilia,
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014

Spett. le,
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di
Energia

Prot. IR004295-2020-P

Genova, 30/11/2020

Oggetto: Risposta Iren al DCO n. 445/2020/R/eeI “MECCANISMO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’EVENTUALE MANCATO INCASSO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA. ORIENTAMENTI FINALI”

Spett.le Autorità,

si trasmettono in allegato le osservazioni al documento di consultazione in oggetto.

Distinti saluti,

Sede Legale
Via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 2971
Fax +39 0522 286246

Uffici di Torino
Corso Svizzera, 95
10143 Torino
Tel. +39 011 5549111
Fax +39 011 0703598

Uffici di Genova
Via SS. Giacomo e Filippo, 7
16122 Genova
Tel. +39 010 558115
Fax +39 010 5586284

Uffici di Parma
Strada S. Margherita, 6/A
43123 Parma
Tel. +39 0521 2481
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza
Tel. +39 0523 5491
Fax +39 0523 615297



Iren S.p.A. - www.gruppoiren.it
irensa@pec.gruppoiren.it
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00
Registro Imprese di Reggio Emilia,
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014

Documento per la consultazione 445/2020/R/eel

“MECCANISMO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’EVENTUALE MANCATO INCASSO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA. ORIENTAMENTI FINALI”

Sede Legale
Via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 2971
Fax +39 0522 286246

Uffici di Torino
Corso Svizzera, 95
10143 Torino
Tel. +39 011 5549111
Fax +39 011 0703598

Uffici di Genova
Via SS.Giacomo e Filippo, 7
16122 Genova
Tel. +39 010 558115
Fax +39 010 5586284

Uffici di Parma
Strada S. Margherita, 6/A
43123 Parma
Tel. +39 0521 2481
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza
Tel. +39 0523 5491
Fax +39 0523 615297

Osservazioni di carattere generale

Il gruppo Iren accoglie con favore l'intervento di codesta Autorità finalizzato a completare il processo di revisione regolatoria, relativamente al recepimento delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato sul tema degli Oneri Generali di Sistema (OGdS). In qualità di esercenti l'attività di vendita è nostro fermo auspicio veder realizzate, attraverso una rapida implementazione, le misure illustrate nel presente documento (soprattutto a fronte delle importanti somme di cui si prevede il ristoro); parallelamente a ciò, confidiamo anche nella prosecuzione del processo di riforma definitiva della materia OGdS attraverso il quale gli importi relativi agli stessi dovrebbero essere ricondotti, come per altro più volte richiesto dagli operatori, all'interno della fiscalità generale.

Sui contenuti illustrati riteniamo, a livello generale, che quanto descritto relativamente alle modalità di ristoro rappresenti sicuramente un valido passo in avanti nell'ottica del perseguimento di quanto stabilito dalla giustizia amministrativa. Ciò premesso, fermo restando la condivisione del meccanismo nel suo complesso e auspicando un allineamento dello stesso con quello applicato per le imprese di distribuzione, occorre sottolineare fin da subito alcuni elementi a nostro avviso potenzialmente critici:

- Con riferimento alla certificazione dei dati comunicati, relativamente alle circostanze in cui la figura dell'Utente del Trasporto non coincida con la controparte commerciale, in fase di presentazione dell'istanza occorre prevedere modalità alternative alla dichiarazione ex DPR 445/2000 (o al soggetto titolato alla sottoscrizione della stessa) che consentano di bilanciare i profili di responsabilità tra UdT e controparte commerciale stessa. Giova per altro ricordare che la medesima dichiarazione non può essere resa per fatti/informazioni di cui il soggetto dichiarante non sia a diretta conoscenza.
- Quanto ipotizzato in merito al possibile recupero degli oneri non riscossi mediante la revisione del *pricing* rappresenta un'ipotesi non facilmente dimostrabile, stante la complessa natura delle variabili utilizzate nella composizione delle offerte commerciali. Posto inoltre che non risulta chiaro sulla base di quali informazioni l'Autorità abbia potuto estrapolare i valori dei termini €/POD e €/Mwh indicati nel documento in oggetto, riteniamo che l'introduzione di tali parametri nella formula di calcolo rappresenti un'eccessiva e immotivata penalizzazione per gli operatori.

Venendo ora al merito degli argomenti trattati, si offrono qui di seguito alcune osservazioni relative agli spunti riportati all'interno della consultazione.

Risposte agli spunti di consultazione

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Q1. Si concorda con quanto proposto anche in virtù del rapporto contrattuale che lega l'utente del trasporto con l'impresa di distribuzione. Tuttavia, come anticipato in premessa, si ritiene necessario ripensare alle modalità di certificazione della veridicità al fine di ridefinire i perimetri di responsabilità all'interno dei soggetti della filiera.

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

Q2. Non si hanno particolari osservazioni in merito alla struttura di base del meccanismo. Riteniamo tuttavia necessario un chiarimento da parte di codesta Autorità in merito a quanto riportato al paragrafo 3.8 laddove, tra le condizioni di accesso, si specifica che il *“contratto di trasporto con l'impresa di distribuzione (...) non risulti essere stato risolto al momento della presentazione dell'istanza”*. Ancorché sia chiara la finalità ultima di ristorare solamente le imprese che si sono dimostrate virtuose nei confronti degli operatori di rete, a nostro avviso tale formulazione rischierebbe di escludere dal meccanismo quei soggetti che, per motivi non riconducibili a inottemperanze degli accordi contrattuali, hanno deciso di interrompere il rapporto con il DSO (è il caso di un singolo POD – frequentemente ad uso industriale – o di un ridotto numero di essi locati su piccole reti di distribuzione. Venendo meno la loro titolarità per motivazioni commerciali, l'UdT è quindi costretto a risolvere il contratto con il distributore locale). Al fine di evitare ciò potrebbe essere sufficiente richiedere l'attestazione del rispetto delle obbligazioni nei confronti del distributore per tutto il periodo di competenza dell'istanza.

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accorti transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Q3. Si concorda, a livello generale, con la distinzione-classificazione relativa agli oneri Non riscossi/Rinunciati. In merito ai primi, tuttavia, risulterebbe opportuno chiarire con maggiore puntualità il perimetro degli stessi, soprattutto in relazione alle fatture parzialmente rimosse. Dal punto di vista

dell'impresa di vendita riteniamo che, a fronte di tali fattispecie, la quota parte del versato debba anzitutto essere destinata alla copertura degli elementi posti direttamente in capo all'UdT (oneri di trasporto, materia prima e fiscalità ad essa connessa) mentre tutto il restante ammanco dovrebbe essere riversato all'interno della formula di cui al testo in analisi, ciò in considerazione di quanto stabilito dalle sentenze del giudice amministrativo che individuano nel cliente finale l'unico soggetto deputato al pagamento degli Oneri Generali di Sistema.

Q4. *Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?*

Q5. *Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?*

Q6. *Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec. Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta.*

Q4. – Q6. La scrivente non concorda con l'impostazione espressa alla base del documento in analisi secondo cui dovrebbe ritenersi legittimo lo sconto di una quota parte degli oneri ristorabili assumendoli già recuperati mediante appositi interventi praticati a livello di pricing. Premesso che l'assunto del c.d. recupero implicito costituisce una mera ipotesi non suffragata da evidenze documentali, occorre ricordare che la determinazione dei prezzi sul libero mercato è prerogativa unica degli esercenti l'attività di vendita i quali ne determinano l'ammontare in base ad una molteplicità di elementi e variabili del tutto soggettivi e non immediatamente identificabili. Per tanto, nel rimarcare la nostra contrarietà al modello di sconto proposto in consultazione, si richiede quanto meno una revisione dei parametri €/POD e €/Mwh ivi esposti ancorché ritenuti eccessivamente penalizzanti al fine della partecipazione al meccanismo. Inoltre, con riferimento alle modalità di calcolo della reintegrazione, sarebbe opportuno prevedere una differenziazione per tipologia di cliente finale (BT domestici, BT altri usi, MT e AT); in tal modo le performance dell'operatore sarebbero valutate in maniera indipendente dalla composizione del portafoglio clienti.

Q7. *Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?*

Q7. Si concorda con quanto esposto.

Q8. *Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?*

Q9. *Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?*

Q8. – Q9. Pur concordando con le modalità generali relative al processo d'inoltro delle istanze, riteniamo necessario evidenziare alcune criticità rispetto agli obblighi di certificazione dei dati a mezzo di dichiarazione ex DPR 445 del 2000. Nei casi in cui la figura dell'UdT non coincida con la controparte commerciale, il rischio rilevato è quello di una sovra-esposizione (per altro dal punto di vista penale) dei legali rappresentanti dell'impresa titolare del contratto di trasporto i quali, stando così le cose, dovrebbero fornire dichiarazione facendo affidamento sulla bontà delle informazioni trasmesse da soggetti terzi. Al fine di ovviare a tale situazione risulterebbe preferibile prevedere che la suddetta dichiarazione venga presentata direttamente dalla controparte commerciale coinvolta.

Q10. *Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?*

Q10. Nulla da segnalare.

Q11. *Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?*

Q11. L'idea di prevedere due distinti meccanismi di compensazione funzionali ad un più rapido ottenimento delle somme risulta essere, a nostro avviso, condivisibile. Occorre infatti ricordare che i dati di cui al meccanismo descritto sono stati definiti solo con il presente documento di consultazione; pertanto, alcuni operatori potrebbero non disporre – relativamente al periodo pregresso – delle informazioni adeguate per poter accedere alla quantificazione di cui al “meccanismo ordinario”, siffatta circostanza renderebbe necessario optare per il regime semplificato.

Inoltre, occorre evidenziare come il rimborso del mero 70% del totale degli importi costituisca una riduzione eccessivamente penalizzante per gli operatori. Ancorché non risulti chiara la ratio con la quale codesta Autorità ha individuato nella percentuale di cui sopra il valore di ottimo ai fini della tenuta del



Iren S.p.A. - www.gruppoiren.it
irensa@pec.gruppoiren.it
Capitale Sociale i.v. Euro 1.300.931.377,00
Registro Imprese di Reggio Emilia,
Partita IVA e Codice Fiscale n. 07129470014

meccanismo, risulterebbe preferibile fissare tale sconto pari all'80% (equivalente cioè al valore minimo possibile dell'elemento sigma) quanto meno per il recupero degli ammontari pregressi per quanto esposto nel paragrafo precedente.

Sede Legale
Via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 2971
Fax +39 0522 286246

Uffici di Torino
Corso Svizzera, 95
10143 Torino
Tel. +39 011 5549111
Fax +39 011 0703598

Uffici di Genova
Via SS. Giacomo e Filippo, 7
16122 Genova
Tel. +39 010 558115
Fax +39 010 5586284

Uffici di Parma
Strada S. Margherita, 6/A
43123 Parma
Tel. +39 0521 2481
Fax +39 0521 248262

Uffici di Piacenza
Strada Borgoforte, 22
29122 Piacenza
Tel. +39 0523 5491
Fax +39 0523 615297